

SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO II CONFERIMENTO DI  
CONSULENZA CONTINUATIVA ED INCARICO PROFESSIONALE

L'anno 2014 , il giorno dieci del mese di Marzo in Crotona alla via Ramelli n.10 presso la sede del Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese, sono presenti:


- A) **Il Consorzio di Consorzio Ionio Crotonese** (C.F. 03008380796 ), con sede in Crotona alla via Ramelli n.10, ed in persona del Presidente e l.r.p.t. sig.Torchia Roberto C.F. \_\_\_\_\_-, giusta allegata deputazione n.19 del 11.03.2014 (cfr. allegato 3). Il Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese sarà nel prosieguo chiamato Cliente;
- B) **l'Avv. Olga Arcuri** ( nel prosieguo chiamato Avvocato) , del foro di Crotona, con studio in Crotona alla Via Ramelli n.10, email: Olgarcuri@tiscali.it , pec olga.arcuri@avvocaticrotona.legalmail.it, C.F. RCRLGO78E52B774G, P. IVA 02916800796, assicurato per la responsabilità professionale con polizza n.AE000006092, massimale 500.000,00, emessa dalla LLoyd's Underwriting Insurance Agency ;

Premesso che :

1. il contenzioso : Consorzio di Bonifica Ionio Crotona contro Equitalia sud spa ed Agenzia delle Entrate di Crotona, è stato iscritto al R.g.n°894/13 e promosso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Crotona. Il valore delle pretese (riunite) oggetto del contenzioso de quo ammonta complessivamente ad euro 1.012.689,58 (un milionezerododici.seicentottantanove,58 ). Il contenzioso predetto ha ad oggetto la riunione delle domande giudiziali di seguito così testualmente formulate in atti :

*“di condanna dell’Agenzia delle Entrate di Crotona al rimborso dell’importo complessivo pari ad euro 354.747,02-olte interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo-, somma versata dal ricorrente a titolo di IRap - rispettivamente - nei periodi d’imposta 2008 (per euro 177.024,45) e 2009 (per euro 177.722,57) , relativamente al personale disabile impiegato nelle attività istituzionali, previo accertamento d’illegittimità del silenzio-rifiuto perfezionatosi sull’istanze significate All’agenzia delle Entrate di Crotona – tramite i prot.lli n°14212 e n° 14213 -ai sensi e per gli effetti di cui all’art 38 del d.p.r. n.602/1973- 24/10/2012 ed allegate. d’inesistenza del diritto di Equitalia sud spa ad agire in executivis in relazione agli atti impugnati (di cui ai seguenti lett.a e b) e per i motivi che seguono, nonché per la declaratoria di nullità ed annullamento ed inefficacia, in accoglimento delle eccezioni e motivi sollevati di seguito, previa sospensione dell’esecuzione ed esecutività, tramite decreto inaudita altera parte ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 47, comma 2 e 3 D.Lgs. N°546/992.: a) dell’ atto di pignoramento dei crediti verso terzi Fascicolo n°133/2013/94890 cod.ident. proc.esc. n°13320135330000400004 notificato in data 15.11.2013; b) nonché delle cartelle di pagamento 13320120003553192000 e presunto avviso d’intimazione n°13320139017970500, e*

cartelle n° 13320130004668367000, e n° 13320130004658259000 e n° 13320130005748581000 e n° 13320120003527926000 e relativi e rispettivi precedenti eventuali avvisi di accertamento ed avvisi bonari ed intimazioni di pagamento, nonché dei rispettivi ruoli (per le cartelle n° 13320130004668367000 e n° 13320130004658259000 il ruolo n°2013/550010 reso esecutivo in data 15.02.2013; per la cartella n° 13320130005748581000 il ruolo n°2013/400020 esecutivo in data 06.03.2013; per la cartella n° 13320120003527926000 (ruolo n°2012/550049 esecutivo in data 30.01.2012); di nullità ed inefficacia del pignoramento di cui al punto 1) lett.a) -e solo in via subordinata declaratoria di riduzione del pignoramento nell'ammontare (per sorte capitale interessi e sanzioni) che si accerterà esattamente dovuto- per l'illegittimità delle liquidazioni (soprattutto giusta cartella esattoriale n°13320120003553192000 e per tutte le cartelle impugnate) effettuate in base agli artt. 36 bis e 36 ter del d.P.R. 600/1973 e all'art. 54 bis del d.P.R. n. 633/1972 ed errori di calcolo derivanti dall'inesatto controllo automatico o formale della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2008 e 2000, nonché per difetto di motivazione";



2. il contenzioso : Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese contro Equitalia sud spa di Crotona ed Inps di Crotona, è stato iscritto al rg n.751/13 e promosso innanzi al Tribunale di Crotona, G.E.; il valore della controversia è pari ad euro 1.807,470,09 e le conclusioni ivi formulate seguono testualmente :

*“ Voglia l'on.le G.E. sospendere preliminarmente l'esecuzione (atto impugnato e titoli sottostanti) anche inaudita altera parte, stante quanto già dedotto in fatto ed in diritto, stante il gravissimo ed irreparabile danno apportato all'attività del Consorzio che non può accedere ad alcun credito esistente presso il terzo pignorato, stante illegittimità del comportamento dell'Equitalia, la nullità del pignoramento, l'indebita applicazione dell'art.72 bis DPR 602/73 e le violazioni di legge sopra evidenziate, nonché l'esistenza della dilazione di pagamento, nonostante non abbia avuto modo di controllare il preteso debito, il deposito contestuale della documentazione e dei ruoli dai quali si evince che il debito non è erariale, con la contestuale svincolo e liberazione delle somme indebitamente bloccate. E dichiarare nullo e di nessun effetto l'atto impugnato e ogni altro atto connesso o conseguente, anche non conosciuto, per quanto in premessa;.. nonché ... accertare, nel merito, l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione in relazione alla prescrizione dei tributi e/o contributi posti alla base del pignoramento;*



3. il contenzioso : Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese contro Equitalia sud spa di Crotona ed Inps di Crotona avente ad oggetto l'impugnazione -- Tribunale di Crotona competente -dei carichi debitori di natura strettamente contributiva e previdenziale ( Inps, Inail, contributi IVs ecc...);
4. il cliente dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e acconsente al trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di studio;
- 4.1. il cliente dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17, 20 del medesimo decreto;

4.2. il cliente dichiara di aver ricevuto l'informativa che, nei limiti di cui all'art. 12, II comma, del d.lgs. 231/2007 in materia di anticiclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette;

#### Prestato

il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui di cui agli artt. 1 e ss. del d. lgs. n. 196/2003,

#### Convengono quanto segue:

##### Art. 1 Efficacia delle premesse del contratto

Le premesse costituiscono parte integrante della presente scrittura.

##### Art. 2 Conferimento e oggetto dell'incarico

1. Il Cliente conferisce e conferma all'avvocato, che accetta, l'incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nelle controversie di cui in premessa, giusta procura alle liti in atti.
2. Il Cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall'avvocato del grado di complessità della controversia :
  - o Trattasi di questioni complesse che richiedono alto grado di approfondimento in relazione alle eccezioni di diritto formulate nei contenziosi in premessa indicati, giusta analisi perfezionata nei pareri resi ed agli atti del Consorzio.
3. Il cliente dichiara di essere stato informato dall'avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto, giusta n.2 pareri ritualmente protocollati;
4. L'avvocato si impegna ad informare per iscritto il cliente di circostanze non prevedibili al momento della stipulazione del contratto che determinano un aumento dei costi, valutando anche l'opportunità della integrazione della difesa con altro collega.
5. Il Cliente, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell'avvocato mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

##### Art. 3 Ausiliari. Consulenti .

1. Le parti concordano che l'avvocato possa avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sostituti e collaboratori per lo svolgimento della prestazione.
2. L'avvocato si impegna ad informare il cliente della nomina di consulenti .

Handwritten signatures in black ink on the right side of the page. There are two distinct signatures, one above the other, both appearing to be in cursive script.

#### Art. 4 Determinazione del compenso

1. Giusta allegato n.4 alla presente scrittura privata, il compenso per le prestazioni professionali già svolte e da svolgersi si quantificherebbe- ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 9 comma 2 D.L. 1/2012 - Artt. 1-11 D.M. 140/2012, limitatamente al primo grado di giudizio ed a prescindere dall'esito dei contenziosi;
2. Differentemente il compenso per le prestazioni professionali oggetto del presente accordo e da svolgersi si quantifica consensualmente tra le parti come segue:

Attività stragiudiziale	Attività giudiziale civile tributaria relativa ai contenziosi (indicati ai n.1 e n.2 in premessa) :	
Euro 8.600,00 per l'attività stragiudiziale resa, giusta n.2 pareri ritualmente protocollati agli atti del Cliente, nonché istanza di accesso agli atti inoltrata ad Equitalia sud spa, istanza di rimborso Agenzia delle Entrate con prot.lli n°14212 e n° 14213;	€ 1.000,00 per la fase di studio; € 1.000,00 per la fase introduttiva ; €1.000,00per la fase istruttoria; € 1.000,00 per la fase decisoria; € 15.460,00 già corrisposti all'avvocato per contributo unificato, marche atti giudiziari, diritti ed oneri di segreteria;	

1. Il compenso, liberamente e consensualmente determinato, come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza delle prestazioni rese e da rendere nei contenziosi indicati.

#### Art. 5 Termini di corresponsione del compenso

1. L'avvocato si impegna ad emettere le richieste di pagamento/fatture secondo le seguenti scadenze:
  - a) In occasione dell' accoglimento di ciascuna delle istanze di sospensiva -fase cautelare- di ciascun giudizio promosso ( istanze rispettivamente già presentate ed accolte per i contenziosi promossi innanzi alla CTP di Crotone ed al Tribunale di Crotone di cui ai punti n.1 n.2 in premessa), il Cliente corrisponderà all'avvocato euro 6.000,00 (seimila,00) ;

- b) Al termine di ciascun giudizio di I grado –esclusivamente in caso di esito positivo, ossia sentenza di accoglimento parziale e/o totale– il Cliente corrisponderà all'avvocato la somma pari 10.000,00; d1) Al termine del giudizio di I grado instaurato innanzi alla CTP di Crotona ed avente ad oggetto anche l'istanza di rimborso annualità Irap 2008/2009, –esclusivamente in caso di esito positivo, ossia sentenza di accoglimento totale dell'istanza di rimborso– il Cliente corrisponderà all'avvocato la somma pari 7.000,00; d2) Al termine del giudizio instaurato innanzi alla CTP di Crotona –esclusivamente in caso di esito positivo, ossia sentenza di accoglimento dell'istanza di rimborso annualità Irap 2008/2009 passata in giudicato, ossia non più appellabile– il Cliente corrisponderà all'avvocato la seguente somma determinata forfetariamente e pari ad euro 7.000,00, oltre accessori di legge;
- c) Al termine dei giudizi (rispettivamente svolti innanzi alla CTP di Crotona ed al Tribunale di Crotona) –esclusivamente in caso di esito positivo, ossia sentenza di accoglimento parziale e/o totale passata in giudicato, ossia non più appellabile– il Cliente corrisponderà all'avvocato le seguenti somme –così determinate forfetariamente e consensualmente tra le parti: e1) la somma — pari ad euro 20.000,00, oltre accessori di legge, credito che maturerà a favore dell'avvocato a condizione che passi in giudicato la sentenza che dispone l'accoglimento del ricorso - in termini di declaratoria di annullamento e/o di nullità e/o d'inesistenza giuridica degli atti impugnati per un valore compreso tra 50.000,00 e 500.000,00 -somma da ritenersi comprensiva di interessi e sanzioni-; e2) la somma — pari ad euro 38.000,00, oltre accessori di legge, (corrispondente al 3,9 % del beneficio raggiunto) credito che maturerà a favore dell'avvocato a condizione che passi in giudicato la sentenza che dispone l'accoglimento del ricorso - in termini di declaratoria di annullamento e/o di nullità e/o d'inesistenza giuridica degli atti impugnati per un valore compreso tra 500.000,01 ed euro 1.000.000,00 -somma da ritenersi comprensiva di interessi e sanzioni-; e3) la somma — pari ad euro 55.500,00, oltre accessori di legge, (corrispondente al 3,7 % del beneficio raggiunto) credito che maturerà a favore dell'avvocato a condizione che passi in giudicato la sentenza che dispone l'accoglimento del ricorso - in termini di declaratoria di annullamento e/o di nullità e/o d'inesistenza giuridica degli atti impugnati per un valore compreso tra 1.000.000,01 ed euro 1.500.000,00 -somma da ritenersi comprensiva di interessi e sanzioni-; e4) la somma pari ad euro 70.000,00, oltre accessori di legge, (corrispondente al 3,5 % del beneficio raggiunto) credito che maturerà a favore dell'avvocato a condizione che passi in giudicato la sentenza che dispone l'accoglimento del ricorso - in termini di declaratoria

di annullamento e/o di nullità e/o d'inesistenza giuridica degli atti impugnati per un valore compreso tra 1.500.000,01 ed euro 2.000.000,00-somma da ritenersi comprensiva di interessi e sanzioni;- e5) la somma pari ad euro 80.060,00, oltre accessori di legge, (corrispondente al 3,1 % del beneficio raggiunto) credito che maturerà a favore dell'avvocato a condizione che passi in giudicato la sentenza che dispone l'accoglimento del ricorso - in termini di declaratoria di annullamento e/o di nullità e/o d'inesistenza giuridica degli atti impugnati per un valore compreso tra euro 2.000.000,01 ed euro 2.600.000,00 -somma da ritenersi comprensiva di interessi e sanzioni;- e6) la somma pari ad euro 91.000,00, oltre accessori di legge, (corrispondente al 2,8 % del beneficio raggiunto) credito che maturerà a favore dell'avvocato a condizione che passi in giudicato la sentenza che dispone l'accoglimento del ricorso - in termini di declaratoria di annullamento e/o di nullità e/o d'inesistenza giuridica degli atti impugnati per un valore compreso tra euro 2.600.000,01 ed euro 3.250.000,00 -somma da ritenersi comprensiva di interessi e sanzioni;- e7) la somma pari ad euro 97.500,00, oltre accessori di legge, (corrispondente al 2,5 % del beneficio raggiunto) credito che maturerà a favore dell'avvocato a condizione che passi in giudicato la sentenza che dispone l'accoglimento del ricorso - in termini di declaratoria di annullamento e/o di nullità e/o d'inesistenza giuridica degli atti impugnati per un valore compreso tra euro 3.250.000,01 ed euro 3.900.000,00 -somma da ritenersi comprensiva di interessi e sanzioni;- e8) la somma pari ad euro 103.500,00, oltre accessori di legge, (corrispondente al 2,3 % del beneficio raggiunto) credito che maturerà a favore dell'avvocato a condizione che passi in giudicato la sentenza che dispone l'accoglimento del ricorso - in termini di declaratoria di annullamento e/o di nullità e/o d'inesistenza giuridica degli atti impugnati per un valore compreso tra euro 3.900.000,01 ed euro 4.500.000,00 -somma da ritenersi comprensiva di interessi e sanzioni;- e9) la somma pari ad euro 110.000,00, oltre accessori di legge, (corrispondente al 2,2 % del beneficio raggiunto) credito che maturerà a favore dell'avvocato a condizione che passi in giudicato la sentenza che dispone l'accoglimento del ricorso - in termini di declaratoria di annullamento e/o di nullità e/o d'inesistenza giuridica degli atti impugnati per un valore compreso tra euro 3.450.000,01 ed euro 5.000.000,00 -somma da ritenersi comprensiva di interessi e sanzioni;- e10) la somma pari ad euro 115.500,00, oltre accessori di legge, (corrispondente al 2,1 % del beneficio raggiunto) credito che maturerà a favore dell'avvocato a condizione che passi in giudicato la sentenza che dispone l'accoglimento del ricorso - in termini di declaratoria di annullamento e/o di nullità e/o d'inesistenza giuridica degli atti impugnati per un

valore compreso tra euro 5.000.000,01 ed euro 5.500.000,00-somma da ritenersi comprensiva di interessi e sanzioni;- e11) la somma pari ad euro 120.000,00, oltre accessori di legge, (corrispondente al 2 % del beneficio raggiunto) credito che maturerà a favore dell'avvocato a condizione che passi in giudicato la sentenza che dispone l'accoglimento del ricorso - in termini di declaratoria di annullamento e/o di nullità e/o d'inesistenza giuridica degli atti impugnati per un valore compreso tra euro 5.500.000,01 a 6.000.000,00-somma da ritenersi comprensiva di interessi e sanzioni;- e12) la somma pari ad euro 130.000,00, oltre accessori di legge, (corrispondente al 2 % del beneficio raggiunto) credito che maturerà a favore dell'avvocato a condizione che passi in giudicato la sentenza che dispone l'accoglimento del ricorso - in termini di declaratoria di annullamento e/o di nullità e/o d'inesistenza giuridica degli atti impugnati per un valore superiore ad euro 6.000.000,00 (sei milioni) -somma da ritenersi comprensiva di interessi e sanzioni-;

- d) In caso del perfezionamento dell' annullamento e/o dell' inefficacia di ciascun pignoramento impugnato ai sensi di legge, e/o di sentenza che -accogliendo il ricorso anche parzialmente- pronunci la declaratoria d'illiceità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o nullità e/o annullamento per ciascun atto di pignoramento impugnato- il Cliente corrisponderà all'avvocato la somma pari 6.000,00;
2. Il Cliente verserà detti importi entro quindici giorni dal preavviso di parcella. Il mancato pagamento degli acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dall'avvocato costituiscono causa di risoluzione del presente contratto<sup>1</sup>.
  3. Il cliente è tenuto a corrispondere all'avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.
  4. Ove l'importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore dell'avvocato.
  5. L'avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e a trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.

---

<sup>1</sup>Ai sensi dell'art. 47 cod. deont. "L'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato. In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa". L'avvocato, quindi, ha sempre diritto di rinunciare al mandato, salvo l'obbligo di preavviso. Per tale ragione non si reputa opportuno prevedere un clausola che consenta all'avvocato di rinunciare la mandato in caso di mancato pagamento.

6. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, il cliente verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

7. Accettazione e oggetto dell' ulteriore e differente incarico di consulenza ed assistenza professionale continuativa;

7.1 L'Avvocato è lieto di accettare, altresì, l'incarico di consulenza e assistenza professionale continuativa - per come opportunamente e circostanziatamente il Cliente richiederà- avente ad oggetto: 1) analisi e determinazione di questioni di diritto tributario; 2) proposte di soluzioni e percorsi processuali e/o extra giudiziali finalizzate alla soluzione delle problematiche di diritto tributario ; 3) pareri pro veritate in merito a problematiche di diritto tributario ed all'opportunità e/o convenienza di alternative bonarie e/o d'instaurazione di contenzioso giudiziale; 4) presentazione di opportunità giuridico-normative di ottimizzazione degli strumenti della gestione in ambito tributario - presentazione finalizzata al raggiungimento di benefici fiscali; 5) la prestazione di cui al presente articolo ai punti n.2 e 3 dovrà ritenersi comprensiva anche della costituzione in giudizio per proposizione e/o resistenza processuale innanzi alle controversie di diritto tributario; Le parti evidenziano che con la locuzione "diritto tributario" di cui all'art.7.1 punti 1,2,3,4, debba intendersi una consulenza ed assistenza professionale da cui esula "*il servizio di assistenza , consulenza, esame e verifica delle attività Iva ed Irap*" ; pertanto il "*servizio di assistenza , consulenza, esame e verifica delle attività Iva ed Irap*" non rientra nell'incarico conferito all'Avvocato e di cui all'art.7 della presente convenzione.

7.2 Nel periodo di riferimento (decorrente dal 01.04.2014 al 01.04.2017 ) , l'incarico verterà sull'attività di assistenza continuativa così come specificato nel precedente art. 7.1; .

7.3 L'incarico professionale in argomento verrà espletato dallo studio dell'avv. Olga Arcuri secondo i termini e le condizioni contenuti nella presente scrittura.

7.4 Nell'espletamento dell'incarico lo studio dell'avv. Olga Arcuri avrà come riferimento - presso il Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese - il Dott. Barretta Francesco ed il Dr. Truglia Giuseppe , giusta e-mail/pec di riferimento : a) [consorzioioniocrotonese@pec.it](mailto:consorzioioniocrotonese@pec.it); b) [barrettafrancescogiuseppe@ioniocrotonese.it](mailto:barrettafrancescogiuseppe@ioniocrotonese.it); c) [trugliagiuseppe@ioniocrotonese.it](mailto:trugliagiuseppe@ioniocrotonese.it); che potrà essere utilizzata al fine delle comunicazioni per le vie brevi ;



7.5 Per lo svolgimento dell'incarico lo studio dell'avv. Olga Arcuri dedicherà un apposito team di professionisti con specializzazioni diversificate , in modo tale da assicurare la migliore assistenza , a seconda delle diverse problematiche di volta in volta affrontate. Il team professionale verrà supervisionato e coordinato dall'avvocato .

7.6 Le parti concordano che il computo del compenso dovuto allo Studio dell'avv. Olga Arcuri - che, con la sottoscrizione della presente, espressamente accetta il mandato, in relazione all'espletamento dell'incarico (di cui al punto 7) - è effettuato consensualmente e forfetariamente dalle parti ed ammonta ad euro 90.000,00 (novantamila,00) oltre accessori di legge, in relazione al triennio di riferimento. Il pagamento del suddetto compenso verrà corrisposto da parte del cliente (in acconti trimestrali anticipati ) e, comunque, entro e non oltre il giorno trentesimo successivo al ricevimento del preavviso di parcella e/o della fattura. Il compenso, così liberamente determinato, come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.

7.7 Il cliente dichiara di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell'incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili. Dichiara inoltre di essere stato edotto delle problematiche pertinenti l'incarico professionale conferito e s'impegna a rendere noto e a mettere a disposizione ogni documento utile allo svolgimento dell'incarico.

7.8 L'avvocato potrà delegare lo svolgimento della prestazione a terzi collaboratori o sostituti, sotto la sua responsabilità, facenti parte del Team;

7.9 Pagamenti in relazione all'incarico di cui al presente art. 7: Le fatture emesse dall'avvocato in relazione all'incarico saranno intestate e trasmesse in originale al Consorzio di Bonifica Ionio Crotone, via Ramelli n.10. 88900 Crotone (KR). La corresponsione degli importi di cui alla presente convenzione avverrà sul c/c intestato all'avv. Olga Arcuri (P.IVA 02916800796) presso Unicredit Banca codice IBan IT 48 Q 02008 22201 000010875826

7.10 Il mancato pagamento, nei termini pattuiti, costituisce giusta causa di scioglimento del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2237, 2° comma, c.c., ed autorizza, il l'avvocato all'immediata rinuncia del mandato conferitogli con esonero da ogni responsabilità connessa e/o consequenziale a qualsivoglia pregiudizio arrecato al mandante, per come previsto dall'art. 2237, 3° comma, c.c..

8 -Assenza di conflitti .

8.1 Avendo effettuato le necessarie verifiche , l'avvocato conferma che non ha alcun conflitto di interesse in relazione al conferimento dei presenti incarichi.

9. - Informativa e Riservatezza.

9.1 L'avvocato, con la sottoscrizione per accettazione, si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.

9.2 L'avvocato provvederà a tenere informato il Cliente, periodicamente o comunque su richiesta, circa l'attività svolta;

9.3 Le informazioni in qualunque modo raccolte dall'avvocato potranno essere autorizzate esclusivamente ai fini dell'incarico e non potranno essere diffuse o comunque comunicate a terzi in difetto di previo consenso scritto, salvo il caso che lo studio debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di pubbliche autorità alle quali non sia possibile opporre un legittimo rifiuto;

9.4 Gli obblighi di riservatezza resteranno fermi anche dopo il termine di scadenza dell'incarico;

## 10 - Obblighi del Cliente.

10.1 Il Cliente ha l'obbligo di far pervenire tempestivamente presso la segreteria dell'avvocato - in Crotone via Tedeschi n.15- e/o tramite scannerizzazione telematica(- e mail [olgarcuri@tiscali.it](mailto:olgarcuri@tiscali.it)) la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico garantendone fin d'ora la completezza, l'esattezza e l'autenticità. La consegna della documentazione occorrente alla prestazione professionale non sarà oggetto di sollecito o ritiro da parte dell'avvocato il quale declina sin da ora ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta al ritardo, incuria o inerzia da parte del Cliente.

10.2 Il Cliente ha l'obbligo di informare tempestivamente l'avvocato su qualsivoglia variazione e modifica della realtà fattuale e giuridica che abbia inerza al mandato conferito.

## 11. - Elezioni di domicilio

11.1 Per gli effetti della presente, il Cliente elegge domicilio presso la sede in Crotone alla via RAMelli n.10, mentre l'avvocato (il cui studio è sito in Crotone alla P.zza Pitagora v.le r.Margherita n.6) elegge domicilio presso la sede della propria segreteria sita in Crotone alla via Tedeschi n.15.

## 12.-- Allegati.

- Informativa sulla privacy e normativa antiriciclaggio;

- copia documenti identificativi del cliente.
- Delibera conferimento incarico del 11.03.2014;

13. -- Foro Competente.

13.1 Per tutte le controversie sull'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente in esclusiva il foro di Crotona .

14 -- Norme di rinvio.

14.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso rimando alle norme vigenti in materia.


- Allegati:

1. Informativa sulla privacy e normativa antiriciclaggio;
2. copia documenti identificativi del cliente.
3. Delibera conferimento incarico del 11.03.2014;

La presente scrittura- si stende su n.13 (tredici) fogli- è redatta in duplice originale è stata sottoscritta dal cliente anche per ricevuta di copia

Crotona

14/03/14





Per approvazione espressa delle singole clausole contenute nei seguenti articoli del presente contratto:

- art. 2, comma 2, nella quale il cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall'avvocato del grado di complessità della controversia e dei costi prevedibili.
- art. 2, comma 3, nella quale il cliente dichiara di essere stato informato dall'avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

- Art.4 nella quale sd'individuano i criteri e le condizioni del compenso.
- art. 5, comma 2, nella quale si prevede che il mancato pagamento degli acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dall'avvocato costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.
- art. 5, comma 3, nella quale si prevede che il cliente è tenuto a corrispondere all'avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.
- art. 5, comma 4, nella quale si prevede che ove l'importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore del Cliente.
- Art. 5, comma 5, nella quale si prevede che l'avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e a trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.
- Art. 6 nella quale si prevede che in caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, il cliente verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta<sup>2</sup>.
- Art. 7 avente ad oggetto Accettazione e oggetto dell'ulteriore e differente incarico di consulenza ed assistenza professionale continuativa
- Art. 7.10 avente ad oggetto il mancato pagamento, nei termini pattuiti, costituisce giusta causa di scioglimento del presente contratto;

Firma del Cliente .....

Firma

<sup>2</sup> Non si reputa opportuno prevedere il riferimento alla disciplina del contratto con il consumatore e, quindi, alla trattativa individuale delle citate clausole, per evitare che la qualificazione di contratto con il consumatore sia lo strumento per l'applicazione al professionista dello "statuto" dell'imprenditore.